

COMUNE DI ADRO
PROVINCIA DI BRESCIA

**REGOLAMENTO PER
LA DISCIPLINA DEI SERVIZI
DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
URBANI ED ASSIMILATI**

Approvato con delibera n. _____ del _____

INDICE**TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 - Oggetto del regolamento	pag. 4
Art. 2 - Definizione e classificazione dei rifiuti urbani ed assimilati	pag. 5
Art. 3 - Definizione e natura dello smaltimento	pag. 10
Art. 4 - Principi generali e criteri di comportamento	pag. 11
Art. 5 - Attività di competenza del comune	pag. 11
Art. 6 - Obblighi dei produttori o detentori anche se non produttori di rifiuti urbani o assimilati, compresi i rifiuti urbani pericolosi	pag. 12
Art. 7 - Obblighi dei produttori o detentori, anche se non produttori, dei rifiuti speciali	pag. 12
Art. 8 - Obblighi dei produttori o detentori anche se non produttori, dei rifiuti tossici e nocivi	pag. 13
Art. 9 - Divieti e obblighi	pag. 14
Art. 10 - Ordinanze contingibili ed urgenti	pag. 15

TITOLO II - NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

Art. 11 - Conferimento	pag. 16
------------------------	---------

Art. 12 - Raccolta	pag. 18
Art. 13 - Trasporto	pag. 19
Art. 14 - Trattamento	pag. 19

TITOLO III - NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 15 - Raccolta, spazzamento e trattamento	pag. 20
Art. 16 - Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte e dei terreni non edificati	pag. 21
Art. 17 - Pulizia dei mercati e banchi di vendita all'aperto	pag. 22
Art. 18 - Aree occupate da esercizi pubblici, spettacoli viaggianti ecc.	pag. 23
Art. 19 - Carico e scarico di merci e materiali. Rimozione degli ingombri	pag. 23
Art. 20 - Asporto di scarichi abusivi	pag. 24
Art. 21 - Disposizioni diverse	pag. 24
Art. 22 - Obblighi dei frontisti delle strade in caso di nevicata	pag. 25
Art. 23 - Aree di sosta per i nomadi. Servizi igienici pubblici	pag. 27

TITOLO IV - VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 24 - Validità del regolamento	pag. 28
Art. 25 - Controlli	pag. 28
Art. 26 - Sanzioni	pag. 29

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**Art. 1 - Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento ha per oggetto la gestione dei rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilati, di cui al comma 2 dell'art. 7 del decreto legislativo n.22 del 1997, prodotti nel territorio del Comune di Adro e viene adottato ai sensi del comma 2 dell'art. 21 del predetto decreto legislativo, e successive modifiche ed integrazioni, nonchè ai sensi delle leggi regionali in materia.
2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai rifiuti pericolosi, come definiti dal comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 22 del 1997, ai rifiuti esclusi, come definitivi all'articolo 8 dell'articolo 8 del predetto decreto legislativo, ai rifiuti non pericolosi provenienti da utenze non domestiche, non assimilati dal Comune ai rifiuti urbani per qualità e/o quantità, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g) del predetto decreto legislativo.

Art. 2 - Definizione e classificazione dei rifiuti urbani ed assimilati.

1. Sono rifiuti urbani quelli così classificati dal comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 22 del 1997.
2. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D, sulla base degli allegati G,H ed I al decreto legislativo n.22 del 1997.

3. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento i rifiuti annoverati all'articolo 8 del decreto
4. Sono assimilati ai rifiuti urbani per tutto il ciclo di smaltimento, come definito all'art. 3, in particolare per ciò che riguarda l'ordinario conferimento al servizio pubblico di raccolta e la connessa applicazione della relativa tassa per lo smaltimento, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, i rifiuti speciali sotto elencati che rispettano i requisiti indicati nel paragrafo 1.1.1. della deliberazione 27.7.84, e successive modifiche ed integrazioni, del Comitato interministeriale di cui all'art. 4 del D.P.R. 10.9.1982 n. 915 (2):
 - . imballaggi primari e rifiuti di imballaggi in genere di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili;
 - . contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili);
 - . sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets;
 - . accoppiati, quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
 - . frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
 - . paglia e prodotti di paglia;
 - . scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
 - . fibra di legno e pasta di legno anche umida, purchè palabile;
 - . ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
 - . feltri e tessuti non tessuti;
 - . pelle e simil-pelle;
 - . gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camera d'aria e copertoni;
 - . resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
 - . imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;

- . moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
 - . materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
 - . frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
 - . manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
 - . nastri abrasivi;
 - . cavi e materiale elettrico in genere;
 - . pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
 - . scarti in genere della produzione di alimentari, purchè non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
 - . scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure etc), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
 - . residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
 - . accessori per l'informatica;
5. Sono poi assimilati ai rifiuti urbani come indicato al comma precedente i sotto elencati rifiuti provenienti da strutture sanitarie pubbliche e private:
- 5.1 rifiuti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie relativamente alla preparazione dei pasti;
 - 5.2 rifiuti provenienti dalle attività di ristorazione e residui dei pasti provenienti dai diversi reparti di degenza, ad esclusione dei reparti che (su certificazione del direttore sanitario) risultano ospitare pazienti affetti da malattie infettive;
 - 5.3 rifiuti provenienti da tutte le strutture pubbliche e private di cui all'art. 1, comma 2-ter, del decreto legge n. 527 del 1988 come convertito con legge n. 45 del 1989, con esclusione dei rifiuti derivanti da medicazioni, dei

rifiuti di natura biologica e rispettivi contenitori, dei rifiuti derivanti da attività diagnostiche, terapeutiche e di ricerca, nonché di quelli provenienti da reparti che ospitano pazienti affetti da malattie infettive, o da strutture comunque destinate alla loro cura.

6. L'assimilazione delle sostanze sopra elencate è effettuata dal Comune nel limite massimo di 10 Kg./mq/anno, salvo deroghe rilasciate dall'Ufficio Tecnico Comunale in sede di autorizzazione al conferimento presso il centro di raccolta comunale. La superficie utile al fine del calcolo della quantità dei rifiuti prodotta di cui al paragrafo precedente è data dalla superficie totale, dedotta quella degli uffici, mense, servizi igienici, spogliatoi e simili, e delle aree di lavorazione ove vengono prodotti rifiuti speciali.
7. I rifiuti provenienti dalle attività economiche operanti sul territorio comunale sono conferiti a cura delle stesse alla piazzola ecologica comunale negli orari di apertura.

Art. 3 - Definizione e natura dello smaltimento

1. Per smaltimento si intende il complesso delle attività sotto definite:
 - 1.1 Conferimento:
le modalità secondo le quali i rifiuti vengono temporaneamente accumulati e successivamente consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore;
 - 1.2 Raccolta:
le operazioni di prelievo e collettamento dei rifiuti fino all'accumulo in apposita attrezzatura o impianto;
 - 1.3 Spazzamento:
le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, sulle rive dei corsi d'acqua.

- 1.4 Stoccaggio provvisorio:
ammasso temporaneo in attesa di una successiva operazione di smaltimento;
- 1.5 Cernita:
le operazioni di selezione dei materiali di rifiuto, ai fini del riciclaggio, riutilizzazione o recupero degli stessi;
- 1.6 Trasporto:
le operazioni di trasferimento dei rifiuti (da attrezzatura o impianto) al luogo di trattamento;
- 1.7 Trattamento intermedio:
le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione, compreso l'incenerimento;
- 1.8 Trattamento finale:
il deposito e la discarica sul suolo o nel suolo dei rifiuti in impianti ad interrimento controllato.

Art. 4 - Principi generali e criteri di comportamento

- 1. L'intero ciclo dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, deve essere sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:
 - 1.1 deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
 - 1.2 deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
 - 1.3 devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
 - 1.4 devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
 - 1.5 devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia.

2. Il comune promuove la sperimentazione di forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonchè ad attuare raccolte differenziate intese al recupero di materiali ed energia. Ciò potrà anche avvenire con il coinvolgimento del cittadino-utente.

Art. 5 - Attività di competenza del comune

1. Le attività inerenti allo smaltimento dei rifiuti urbani, che competono obbligatoriamente al Comune con diritto di privativa, sono esercitate da ditta privata a seguito di apposito appalto.
2. Nel presente regolamento ogni qualvolta si fa riferimento al comune, per esso il riferimento deve intendersi chi opera per conto del Comune stesso.

Art. 6 - Obblighi dei produttori o detentori, anche se non produttori, di rifiuti urbani o assimilati, compresi i rifiuti urbani pericolosi.

1. Competono ai produttori o detentori, anche se non produttori, di rifiuti urbani ed assimilati di cui all'art. 2 ed altresì di rifiuti urbani pericolosi, le attività di conferimento secondo la definizione di cui al precedente art. 3, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute negli articoli 11 e seguenti.
2. Qualora i produttori o detentori, anche se non produttori, dei rifiuti di cui al comma precedente desiderino avvalersi di servizi di conferimento diversi da quelli di cui all'art. 11 e seguenti, posti in essere in via generale dal comune, sono tenuti a stipulare apposita convenzione secondo uno schema approvato dalla Giunta comunale che prevede

il pagamento di tariffa stabilita dalla Giunta stessa sulla base del principio della copertura dei costi.

Art. 7 - Obblighi dei produttori o detentori, anche se non produttori, dei rifiuti speciali

1. I produttori o detentori, anche se non produttori, di rifiuti speciali sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati di cui all'art. 2 ed a provvedere a proprie spese ad un loro adeguato e distinto smaltimento in osservanza delle norme contenute nel Decreto Legislativo n.22 del 1997 e successive integrazioni, nonchè delle disposizioni regionali e provinciali.
2. Qualora il comune gestisca lo smaltimento di tali rifiuti, i produttori o detentori, anche se non produttori, che desiderano avvalersi di tale servizio, sono tenuti a stipulare apposita convenzione secondo uno schema approvato dalla Giunta comunale che deve prevedere il pagamento di tariffa stabilita dalla Giunta stessa sulla base del principio della copertura dei costi. Qualora il comune istituisca detti servizi integrativi i produttori o detentori di tali rifiuti sono tenuti a conferire i rifiuti speciali al soggetto indicato dal comune stesso, salvo i casi di autosmaltimento o di conferimento a terzi autorizzati dalle vigenti disposizioni.

Art. 8 - Obblighi dei produttori o detentori, anche se non produttori, dei rifiuti speciali pericolosi.

1. I produttori o detentori, anche se non produttori, dei rifiuti speciali pericolosi sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati di cui all'art. 2 ed a provvedere a proprie spese ad un loro adeguato e distinto smal-

timento in osservanza delle norme contenute nel decreto legislativo n.22 del 1997 e successive integrazioni.

2. Ogni fase dello smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi deve essere autorizzata dall'ente Regionale.
3. Anche per la fattispecie prevista da questo articolo trova applicazione il secondo comma dell'art. 7.

Art. 9 - Divieti e obblighi

1. E' assolutamente vietato gettare, versare o depositare abusivamente sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti o scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.
2. Il medesimo divieto vige per le rogge, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, ecc.
3. In caso di inadempienza il Funzionario Responsabile del Servizio, allorchè sussistano motivi igienico-sanitari o ambientali, dispone con propria ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere diversamente da parte degli interessati, lo sgombero dei rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti obbligati.
4. Ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti è rigorosamente proibita.
5. L'utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli operatori addetti allo scopo.

Art. 10 - Ordinanze contingibili ed urgenti

1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente la Regione ed il Ministero della Sanità.

TITOLO II - NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

Art. 11 - Conferimento

1. I rifiuti urbani non ingombranti e ingombranti, quelli assimilati agli urbani e quelli pericolosi devono essere conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore ed ad osservare le norme di seguito indicate relativamente a ciascuno dei tipi elencati:

1.1 Rifiuti urbani non ingombranti e rifiuti assimilati agli urbani di cui all'art. 2.

I rifiuti di cui ai commi 2.1, 4 e 5 dell'art. 2 devono essere conferiti negli appositi cassonetti a cura del produttore, che è tenuto a raccogliergli preventivamente in sacchetti richiusi al fine di evitare qualsiasi dispersione.

Gli imballaggi voluminosi devono essere sminuzzati per ridurne al minimo il volume e quindi introdotti nel cassonetto.

L'utente dovrà inoltre assicurarsi che, successivamente all'introduzione dei rifiuti, il coperchio del cassonetto rimanga chiuso, dovendo altrimenti provvedere ad immettere i rifiuti nel cassonetto più vicino.

Non possono essere conferiti nei cassonetti i rifiuti urbani ingombranti (di cui al punto 1.2), i rifiuti urbani pericolosi (di cui al punto 1.3), i rifiuti per i quali è prevista la raccolta differenziata (di cui al punto 1.4). Non possono essere altresì conferite le sostanze liquide, i materiali accesi, i materiali (metallici e non) che possano recare danni ai mezzi di raccolta e trasporto. Tali rifiuti de-

vono essere conferiti alla piazzola ecologica comunale.

1.2 Rifiuti urbani ingombranti.

I rifiuti urbani ingombranti di cui al punto 2.2 dell'art. 2, intendendosi tali i beni durevoli di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n.22 del 1997, non possono essere conferiti negli appositi cassonetti, né abbandonati sul marciapiede o sulla sede stradale; il conferimento di tali rifiuti è consentito soltanto negli appositi contenitori di grande volumetria presenti presso la piazzola ecologica comunale.

1.3 Raccolta differenziata.

Il servizio di raccolta differenziata è finalizzato a:

- . diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali;
- . favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fino dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
- . migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti anche al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
- . ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
- . favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.

Art. 12 - Raccolta

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti di cui al presente titolo è istituito per tutte le utenze che all'interno del territorio del comune sono poste ad una distanza non superiore a cinquecento metri dal più vicino cassonetto.

2. Per le fattispecie di cui al comma precedente l'utenza del servizio è obbligatoria e non sono ammesse eccezioni.
3. La frequenza della raccolta e le relative modalità di svolgimento del servizio vengono stabilite con provvedimento della Giunta comunale in relazione alle tecnologie adottate per ogni singolo settore garantendo il rispetto di principi di cui all'art. 4. Per quanto attiene ai rifiuti urbani non ingombranti ogni punto di raccolta è dotato di cassonetto che, in relazione al numero degli utenti ed alla quantità dei rifiuti prodotti, ha un capacità di non meno di mc 1,7 nell'ambito del centro storico e di non meno di mc 2,4 nelle altre zone; per i rifiuti urbani ingombranti, la piazzola ecologica comunale è dotata di cassoni con capacità minima di mc 10.
La frequenza di svuotamento dei cassonetti per i rifiuti urbani non ingombranti è da 2 a 6 volte la settimana in relazione alla stagione ed al numero degli utenti; per i rifiuti urbani ingombranti è al riempimento dei cassoni.
4. Agli stessi principi devono essere sottoposti la scelta dell'area e la gestione dell'eventuale deposito temporaneo dei rifiuti.
5. I rifiuti urbani o assimilati prodotti al di fuori delle fattispecie di cui al primo comma devono essere conferiti dai produttori nei luoghi e con le modalità indicate con provvedimento della Giunta comunale.
6. Fatte salve le norme e disposizioni in tema di circolazione stradale, in corrispondenza delle aree delimitate da strisce gialle sulle quali sono depositati i cassonetti di cui all'art. 11 - punto 1.1, è vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei cassonetti. Gli oggetti o veicoli che si trovano in dette condizioni sono soggetti a rimozione forzata, oltre all'applicazione, nel caso di specie, a carico del responsabile della sanzione pecuniaria.

7. Limitatamente alle vie del centro storico, ove non sono collocabili i cassonetti, la raccolta verrà effettuata con il metodo "porta a porta" due giorni alla settimana da concordare con la ditta appaltatrice del servizio.

Art. 13 - Trasporto

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche e stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie di cui ai principi dell'art. 4.
2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio del comune, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dal Sindaco per agevolarne lo svolgimento (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, fermata in seconda posizione ecc.).

Art. 14 - Trattamento

1. Il trattamento dei rifiuti di cui al presente titolo deve avvenire a mezzo di appositi impianti nell'osservanza delle norme legislative vigenti.

TITOLO III - NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 15 - Raccolta, spazzamento e trattamento

1. Il servizio di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti urbani esterni viene effettuato entro il territorio del comune, nell'ambito di un perimetro definito dalla giunta, in modo da comprendere:
 - 1.1 le strade e piazze classificate fra quelle comunali ai sensi di legge;
 - 1.2 le strade vicinali classificate di uso pubblico ai sensi della legge;
 - 1.3 i tratti urbani di strade statali e provinciali (sia i tratti giuridicamente tali, sia i tratti edificati su entrambi i lati);
 - 1.4 le strade private comunque soggette ad uso pubblico purchè presentino tutti i seguenti requisiti:
 - . siano aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cartelli, sbarre, cancelli, catene, cippi ecc.);
 - . siano dotate di pavimentazione permanente sulla carreggiata e sui marciapiedi;
 - . siano dotate di un sistema di smaltimento delle acque piovane (tombinature, bocche di lupo, caditoie, pozzetti di sedimentazione, cunette, ecc.);
 - 1.5 aree verde pubblico non recintate quali viali e aiuole spartitraffico;
 - 1.6 le sponde dei corsi d'acqua libere ed accessibili ai mezzi meccanici.
- La frequenza e le modalità del servizio vengono stabilite dalla Giunta comunale in relazione alle necessità dell'utenza e dalle tecnologie adottate per ogni singolo settore, garantendo il rispetto dei principi di cui all'art. 4.

2. Il servizio può anche essere espletato su tutte le altre strade private e sulle aree private recintate a richiesta degli interessati, previa convenzione secondo lo schema approvato dalla Giunta comunale e previo pagamento di tariffe stabilite dalla Giunta stessa, sulla base del principio della copertura dei costi.
3. Il servizio di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti prodotti dall'attività di pulizia delle sponde dei corsi d'acqua non accessibili ai mezzi meccanici, nonché delle scarpate autostradali e ferroviarie, è a carico degli enti competenti.
4. I rifiuti urbani prodotti sulle aree pubbliche in occasione di manifestazioni di qualunque genere vengono spazzati e raccolti senza addebito di spese, purchè le stesse non abbiano carattere commerciale ovvero non comprendano attività commerciali di qualsiasi genere. In tutti gli altri casi gli interventi di spazzamento e smaltimento avvengono previo pagamento della tariffa giornaliera di smaltimento rifiuti solidi urbani.
5. Le carcasse di veicoli a motore, rimorchi e simili destinati alla demolizione dovranno essere conferite dal proprietario ai centri di raccolta autorizzati.

Art. 16 - Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte e dei terreni non edificati

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.
2. A tale scopo essi devono provvederli delle necessarie recinzioni, canali di scolo o di altre opere

ritenute idonee dalle competenti autorità onde evitare l'inquinamento e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

3. Qualora i responsabili di cui sopra non provvedano e l'accumulo di rifiuti diventi pregiudizievole per l'igiene pubblica, il Sindaco ingiunge ai soggetti interessati di provvedere entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre dieci giorni. Trascorso inutilmente tale termine, il Sindaco emana ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo per l'esecuzione con urgenza dei lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese dei soggetti interessati.

Art. 17 - Pulizia dei mercati e banchi di vendita all'aperto

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo, provenienti dalla propria attività.

Art. 18 - Aree occupate da esercizi pubblici, spettacoli viaggianti ecc.

1. I gestori di esercizi pubblici che occupino aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, anche con l'installazione di adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento da parte dell'apposito servizio della via o piazza prospiciente.

2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani.
3. All'orario di chiusura dell'esercizio pubblico l'area occupata deve risultare perfettamente ripulita.
4. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti; i rifiuti urbani prodotti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Art. 19 - Carico e scarico di merci e materiali. Rimozione degli ingombri

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.
In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal comune, salvo la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti nonchè il procedimento conseguente alla violazione del presente regolamento.
2. Qualora si verifichi la caduta del carico o di parte di esso da un veicolo su area pubblica o di uso pubblico, il proprietario dello stesso è tenuto a procedere, senza indugio, allo sgombero dei materiali ed alla pulizia del suolo.
In caso di inosservanza si applicano le disposizioni di cui al comma precedente.

Art. 20 - Asporto di scarichi abusivi

1. Ove si verificano scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, i responsabili sono tenuti a ripristinare la situazione igienica

dell'ambiente raccogliendo i rifiuti depositati e provvedendo al loro conferimento nei modi previsti dal presente regolamento, ferma restando l'applicazione delle sanzioni all'uopo previste.

2. In caso di inadempienza il Sindaco, allorchè sussistano motivi di carattere igienico-sanitario o ambientale, dispone con ordinanza in danno dei soggetti interessati perchè provvedano alla rimozione dei rifiuti entro un termine prestabilito. Trascorso inutilmente detto termine, le necessarie operazioni di pulizia e di riassetto ambientale sono effettuate dal comune, a spese dei soggetti obbligati inadempienti.

Art. 21 - Disposizioni diverse

1. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, compresi il verde, sono tenute ad evitare che gli animali sporchino i marciapiedi ed i percorsi pedonali in genere nonchè i giardini pubblici ed altri luoghi frequentati. Nel caso vengano lordate le suddette superfici, le persone che conducono l'animale hanno l'obbligo di provvedere all'asportazione delle feci.
2. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.
3. Le carogne di animali, giacenti sul suolo pubblico, devono essere asportate e smaltite secondo le disposizioni e le modalità stabilite dall'Autorità sanitaria competente oppure prescritte nel regolamento comunale di igiene e sanità.

Art. 22 - Obblighi dei frontisti delle strade in caso di nevicate

1. Nel caso di nevicate di entità superiore ai 20 cm. gli utenti di automobili devono rimuovere le autovetture parcheggiate a filo marciapiede e sistemarle in parcheggi, garage, box ed anche nei cortili delle case e negli androni - in deroga ad eventuali regolamenti condominiali - fino a quando non siano state liberate le carreggiate. Qualora non sia possibile trovare sistemazioni temporanee per le automobili fuori della carreggiata, i proprietari devono quanto meno rimuoverle o lasciare le chiavi a chi le possa rimuovere al momento degli interventi di carico e di asporto dei cumuli di neve mediante i mezzi meccanici addetti al servizio di sgombero.
2. Nel caso di nevicate con persistenza di neve sul suolo, è altresì fatto obbligo, agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via, di provvedere allo spalamento della neve dai marciapiedi fino alla larghezza di mt. 1,5 e della cunetta per una larghezza di 20 cm., nonché dall'imbocco delle caditoie e dei tombini, allo scopo di agevolare il deflusso delle acque di fusione. Il medesimo obbligo sussiste per i proprietari delle aree, recintate o no, adiacenti alla pubblica strada, lungo le quali deve essere sgomberata una striscia di terreno di ampiezza sufficiente al passaggio di una persona (mt. 1,5).
3. Gli abitanti degli edifici sono inoltre tenuti a praticare l'apertura di passaggi in corrispondenza degli attraversamenti pedonali e degli incroci stradali per tutto il fronte della proprietà su cui insiste lo stabile da essi abitato o comunque occupato; per le strade sprovviste di marciapiedi, tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di mt. 1 su entrambi i lati della via e per l'intero fronte della proprietà.

4. Nelle aree sgomberate, quando la temperatura è inferiore a zero gradi, i frontisti sono tenuti a spargere un adeguato quantitativo di sale allo scopo di evitare la formazione di ghiaccio e di verglas.
5. E' fatto inoltre obbligo di abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio o di neve pendenti dai cornicioni dei tetti e delle gronde che si protendono nella pubblica via costituendo pericolo per l'incolumità dei pedoni.

Art. 23 - Aree di sosta per i nomadi. Servizi igienici pubblici

1. I nomadi che occupano le aree assegnate alla loro sosta sono tenuti a rispettare le norme previste dal presente regolamento e quelle specificatamente emanate dalla Giunta comunale per regolare questo servizio di smaltimento.
2. Gli utenti dei servizi igienici pubblici realizzati dal comune sono tenuti a rispettare le norme per l'uso emanate dalla Giunta comunale. Il comune provvede alla loro manutenzione e pulizia.

TITOLO IV - VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI**Art. 24 - Validità del regolamento.**

1. Il presente regolamento è pubblicato per 15 giorni all'albo pretorio ed entra in vigore il giorno successivo a quello che conclude tale pubblicazione.
2. E' abrogato ogni altro regolamento e disposizione precedentemente adottati dal comune nelle materie dallo stesso disciplinate.

Art. 25 - Controlli

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento sono accertate oltre che dal personale della polizia municipale e da quello addetto ai servizi ecologici del comune, anche dal personale della azienda appaltatrice incaricato con apposita deliberazione della Giunta comunale. Sono fatte salve le competenze degli enti preposti alla vigilanza e controllo fissate dalla vigente normativa nazionale.

Art. 26 - Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni stabilite dagli articolo 50 e 51 del decreto legislativo n.22 del 1997 e da altre norme speciali, chiunque viola le disposizioni del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa stabilita dall'articolo 16 della legge n.3 del 2003 e successive modificazioni.

